

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE USI CIVICI

così composta:

Dott.ssa Franca Mangano Presidente

Dott.ssa Gisella Dedato Consigliere Relatore

Dott. Giuseppe Staglianò Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4622 dell'anno 2020, vertente

#### TRA

Comune di Paesana, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Volante, come da procura in atti

RECLAMANTE

Ε

Calcinere S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Romanelli, Chiara Ferrari e Massimo Longo, come da procura in atti

RECLAMATA E RECLAMANTE INCIDENTALE

E

Regione Lazio, non costituita

**RECLAMATA** 

Е

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma

OGGETTO: Reclamo avverso la sentenza n. 2/2020 del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, depositata in data 22 luglio 2020

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La società Calcinere S.r.l., con ricorso depositato il 3 maggio 2018, ha adito la Regione Piemonte e il Comune di Paesana innanzi al Commissario per la liquidazione per gli usi civici per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, chiedendo l'accertamento del proprio diritto di proprietà su terreni siti nel Comune di Paesana (distinti catastalmente al N.C.T. del comune di Paesana al foglio 30, particelle 149,155, al foglio 27, particelle 374, 381, 382, 383, 384, 385, 386, foglio 28, particelle 600, 602, al foglio 46, particelle 915, 622, 612, foglio 42, particella 11, foglio 45, particella 756, foglio 47, particella 37), acquistati dal Comune di Paesana con atto del 23 luglio 1923, nonché l'accertamento dell'inesistenza su di essi di usi civici, e, per l'effetto, l'annullamento, o comunque la disapplicazione, della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 174 del 13 luglio 2017.

In via subordinata, la società Calcinere ha chiesto l'accertamento della illegittimità

1



della determinazione dirigenziale n. 174 del 13 luglio 2017, in ragione dell'intervenuta prescrizione dei canoni di uso civico con essa richiesti e dell'erroneità dei calcoli utilizzati per la loro determinazione.

A fondamento delle domande, la S.r.l. Calcinere ha dedotto le seguenti circostanze: - che era proprietaria dell'impianto di produzione di energia idroelettrica realizzato nel Comune di Paesana sui terreni nelle premesse indicati, composto da opere di presa e adduzione, carico, centrale di produzione, nonché da due condotte forzate parallele (tubazioni metalliche in ghisa) e, in origine, da un canale; - che nel 1954 una parte del canale era stata sostituita da una galleria; - che tale impianto aveva iniziato ad operare nel 1923, a seguito della cessione in libera proprietà, da parte del Comune di Paesana alla Società Idroelettrica Monviso, delle particelle su cui insistevano le opere di presa e le condutture (atto di vendita del 23 luglio 1923 approvato il 27 luglio 1923 dal Sottoprefetto di Saluzzo ai sensi dell'art. 184 R.D. 148/1915); - che nel corso delle trattative intercorse con il Comune di Paesana finalizzate all'acquisto di ulteriori terreni per la realizzazione di una nuova condotta e per l'occupazione temporanea di ulteriori fondi con opere temporanee di cantiere, la Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale n. 174 del 13 luglio 2017, aveva autorizzato il Comune di Paesana al mutamento temporaneo di destinazione d'uso di tali terreni e alla costituzione su di essi di una servitù di condotta per trenta anni; - che, sempre in tale determinazione, sul presupposto dell'illegittimità dell'occupazione dei terreni su cui era stato realizzato l'impianto, in ragione della nullità dell'atto di vendita del 1923, da ricollegarsi alla natura demaniale dei terreni, aveva consentito la regolarizzazione in via conciliativa di tale occupazione, che si era protratta per oltre 93 anni, previo pagamento dei canoni da calcolarsi dal 1923 fino all'attualità.

Tanto dedotto, ha così concluso: "In via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, il pieno e legittimo diritto di proprietà di Calcinere S.r.l. sui terreni di cui si controverte nonché l'assenza sui medesimi di ogni vincolo conseguente agli assenti usi civici; con ogni opportuna declaratoria di illegittimità e/o annullamento, o comunque di disapplicazione, della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 174 del 13 luglio 2017 come anche di ogni altro atto presupposto, correlato, consequenziale o comunque connesso (..);

in via subordinata, previo accertamento, per tutte le ragioni esposte in atti, dell'intervenuta prescrizione dei canoni di uso civico e/o dell'erroneità dei calcoli utilizzati per il calcolo dei canoni di uso civico, e ciò anche in disapplicazione della illegittima prassi seguita dalla Regione e/o della corretta individuazione dei soggetti debitori dei canoni, accertare e dichiarare in parte qua l'illegittimità della determinazione dirigenziale n. 174 del 13 luglio 2017 come anche di ogni altro atto presupposto, correlato, consequenziale o comunque connesso (...), e per quanto di ragione, anche gradata, disporre ogni provvedimento correlato di annullamento e/o disapplicazione;

in ogni caso, comunque o conseguentemente, condannare la Regione Piemonte e il Comune di Paesana all'adozione delle misure idonee a non pregiudicare la situazione giuridica soggettiva di Calcinere S.r.l., con particolare riferimento alla richiesta avanzata da Calcinere S.r.l. in data 7 aprile 2016;

con condanna della Regione Piemonte e del Comune di Paesana al risarcimento di ogni danno subito da Calcinere Sri., da liquidarsi anche in via equitativa;

con vittoria di spese e onorari e rifusione del contributo unificato corrisposto. Insiste per la inammissibilità della documentazione come da ultimo prodotta".

La Regione Piemonte ha contestato le domande in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.

Ha dedotto l'esistenza di plurimi elementi indicativi della esistenza di usi civici

sui fondi di causa, tra cui la natura dei luoghi (boschi e pascoli) idonei all'esercizio degli usi civici di pascolo e legnatico; l'appartenenza del territorio di Paesana al feudo dei Marchesi di Saluzzo; l'originaria iscrizione al Catasto come beni del Comune; l'obbligo, previsto nell'atto di vendita del 1923 a carico dell'acquirente, di indennizzare gli utenti.

Il Comune di Paesana, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici in relazione alle domande relative all'ammontare dei canoni di cui agli artt. 9 e 10 I. 1766/1927, trattandosi di competenze amministrative trasferite alle Regioni con il d.P.R. 616/1977.

Nel merito, ha dedotto che con determina regionale n. 174 del 13 luglio 2017 era stata accertata la natura demaniale di tre compendi siti nel Comune di Paesana: il primo costituito dai terreni acquistati dalla Società Monviso (dante causa della società ricorrente) nel 1923 con un atto non idoneo secondo la legge dell'epoca, su cui insistono in superficie due condotte forzate della centrale elettrica di proprietà della società ricorrente; il secondo composto da altri terreni, tutt'ora di proprietà del Comune di Paesana, nel cui sottosuolo scorre una condotta in galleria costruita nel 1954 per aumentare la potenza della centrale elettrica; il terzo rappresentato da ulteriori terreni, sempre di proprietà del Comune di Paesana, adiacenti a quelli di cui al punto 1, sui quali la ricorrente vorrebbe realizzare una nuova condotta d'acqua in superficie, che dovrebbe affiancarsi a quelle esistenti.

Ha prospettato, dunque, l'appartenenza dei terreni al demanio civico della collettività di Paesana, sottolineando i plurimi elementi indicativi di tale qualità dei fondi (tra cui la natura dei luoghi, costituiti da boschi e pascoli; l'appartenenza del territorio di Paesana al Feudo dei Marchesi di Saluzzo, poi passato ai Savoia; l'originaria iscrizione al catasto come beni del comune; l'atto di vendita del 1923 che impone all'acquirente di "indennizzare gli utenti degli stabili per le eventuali ragioni che avessero diritto di vantare").

Ha chiesto, con le rassegnate conclusioni: - l'accertamento della demanialità civica dei terreni descritti nella determina della Regione Piemonte n. 174 del 13 luglio 2017; - l'accertamento della occupazione senza titolo dei terreni di cui la ricorrente si è affermata proprietaria per effetto dell'atto di vendita del 1923; - l'accertamento della occupazione senza titolo dei terreni occupati dalla ricorrente per effetto della costruzione della galleria sotterranea del 1954; - il difetto di giurisdizione riguardo alla domanda di commisurazione dei canoni di legittimazione dell'occupazione dei terreni; - l'accertamento della debenza di tutti i canoni dall'inizio dell'occupazione senza titolo.

Istruita documentalmente la causa, il Commissario per la liquidazione per gli usi civici per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:

"In parziale accoglimento della domanda principale proposta dalla ricorrente, accerta che non gravano diritti di uso civico sui fondi in territorio del Comune d Paesana acquistati dalla dante causa della S.r.l. Calcinere con l'atto di vendita del 23 luglio 1923, descritti nello stesso, e su quelli sui quali nel 1954 è stata realizzata una galleria in sostituzione del canale preesistente, a servizio dell'impianto di produzione di energia della ricorrente.

Dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione le domande di annullamento di atti amministrativi proposte dalla S.r.l. Calcinere.

Dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alle domande di condanna proposte dalla S.r.l. Calcinere.

Dichiara compensate le spese processuali nella misura della metà.

Condanna la Regione Piemonte e il Comune di Paesana a rimborsare alla S.r.l. Calcinere metà delle spese processuali, che si liquidano, per tale frazione, in

complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 12,50%, c.p.a. e i.v.a.".

Il Commissario, con riferimento alla domanda principale di accertamento negativo proposta dalla ricorrente, ha premesso che "in materia di usi civici la ricerca della prova della natura feudale di un territorio, onde applicare il principio *ubi feuda ibi demania*, non va intesa nello stesso senso della dimostrazione della proprietà, sottesa all'azione di rivendica di diritto comune, dovendo essere svolta esclusivamente nel campo della prova documentale propria del diritto feudale; cosicché, ove non possa farsi capo all'atto d'investitura e di concessione in feudo, la dimostrazione della natura feudale di un territorio, sul quale la popolazione abitante accampa diritti di uso civico, può desumersi da fonti equipollenti, inerenti al possesso del territorio in feudo, quali: i quinternioni o registri di iscrizione del feudo; i rilevi, che nella successione feudale tenevano luogo della relativa investitura; i cedolari del pagamento dell'adoa, che sostituiva l'obbligo di prestazione del servizio militare (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 26605 del 21/12/2016, Rv. 642169 - 01, citata anche dal Comune di Paesana; nonché Sez. 2, Sentenza n. 792 del 24/01/1995, Rv. 489890 - 01)".

Il Commissario ha specificato, altresì, che l'onere della relativa prova spetta al comune che agisce per ottenere la reintegrazione della terra nel proprio demanio, o, come nel caso in esame, eccepisce la natura demaniale del fondo di cui è stata prospettata la libertà, e assume la demanialità della terra medesima (v. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 787 del 29/03/1963, Rv. 261070 - 01; conf. Sez. 2, Sentenza n. 4753 del 27/02/2014, Rv. 630149 - 01).

Tanto premesso, il Commissario ha ritenuto che i plurimi aspetti indiziari posti dal Comune di Paesana e dalla Regione Piemonte a sostegno della affermazione della esistenza dei diritti di uso civico (di cui, peraltro, non è neppure stato esattamente indicato il contenuto, specificando l'uso previsto sui fondi a favore della collettività costituita dagli abitanti del Comune di Paesana) non possiedono il carattere della univocità necessaria per poter da essi trarre la prova della destinazione di determinati terreni a servizio della collettività dei cittadini del Comune di Paesana e per una specifica e determinata funzione, onde desumerne il carattere demaniale e, con esso, la inalienabilità, (cui conseguirebbe l'inefficacia dell'atto di acquisto della ricorrente del 23 luglio 1923), per le seguenti considerazioni.

- 1) "La natura dei fondi, occupati da boschi e radure, dunque astrattamente idonei all'esercizio dei diritto di uso civico di pascolo e legnatico, non costituisce, di per sé, aspetto significativo o, comunque, decisivo, in quanto dalla sola idoneità dei fondi all'esercizio di diritti di uso civico non può trarsi la prova della loro esistenza che, se non richiede l'allegazione di un titolo e può essere data con qualsiasi mezzo, tenendo anche conto del fatto che non occorre neppure dimostrare che gli usi civici siano stati costantemente esercitati, richiede comunque un principio di prova dell'avvenuto esercizio di tale diritto o della destinazione dei fondi all'uso indifferenziato della collettività; questa non può trarsi solamente dalla natura dei fondi, che, di per sé, ha carattere neutro, o, comunque, può costituire il presupposto della esistenza di un diritto di uso civico o della natura collettiva della proprietà (posto che caratteristiche incompatibili con tale funzione dovrebbero indurre a escluderla), ma non anche prova della esistenza di tali diritti o di detta natura del fondo".
- 2) "La sola affermazione della appartenenza del territorio del Comune di Paesana al Marchesato di Saluzzo, senza ulteriori specificazioni in ordine alla natura dei fondi di cui si controverte e all'origine della loro pretesa proprietà demaniale o della esistenza su di essi di diritti collettivi, non consente di ritenere provata la natura feudale del territorio in cui si trovano i fondi in questione e l'esistenza

R

- sugli stessi di diritti di uso civico, onde applicare il ricordato principio ubi feuda, ibi demania, in quanto tale principio, invocato dal Comune, va inteso nel senso che laddove un territorio fosse stato soggetto a usi civici prima della sua infeudazione a favore di un vassallo, i diritti civici restavano riservati alla popolazione e il feudatario poteva usarne solo quale primo dei cittadini (cfr., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 3660 del 20/10/1976 Rv. 382390 - 01; v. anche Sez. 2, Sentenza n. 192 del 27/02/1946, Rv. 881991 - 01), mentre la sola natura feudale della proprietà non consente, di per sé e in mancanza di altri elementi, di ritenere dimostrata l'esistenza di antichi diritti delle popolazioni locali e la coesistenza della proprietà feudale con essi. Esso consente, dunque, in mancanza dell'atto d'investitura e di concessione in feudo, la dimostrazione della natura feudale di un territorio, sul quale la popolazione abitante accampa diritti di uso civico, dimostrazione che deve però avvenire sulla necessaria base di quanto emergente da fonti equipollenti all'atto di investitura o di concessione, inerenti al possesso del territorio in feudo (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 26605 del 21/12/2016, Rv. 642169 - 01, già citata e richiamata anche dal Comune)".
- "Oltre alla prova della natura feudale occorrono poi elementi indicativi del fatto che un determinato territorio, sebbene o in quanto compreso in un feudo, fosse soggetto a diritti di uso civico a favore della popolazione, sorti prima o successivamente alla infeudazione, dimostrazione che non può ricavarsi dalla sola inclusione del territorio del Comune di Paesana in quello, peraltro di notevole estensione, del Marchesato di Saluzzo, da cui non può dunque trarsi la prova né della natura feudale dei fondi acquistati dalla ricorrente e utilizzati per l'impianto di proprietà della stessa, né della esistenza di non meglio precisati diritti di uso civico su di essi. Neppure i documenti prodotti dal Comune di Paesana all'udienza del 15 maggio 2019 (docc. 10 - 14), peraltro di assai difficile lettura e decifrazione, consentono di ritenere provata la natura feudale di tutto il territorio del Comune di Paesana e, soprattutto, dei fondi di cui si controverte, trattandosi, secondo la stessa ricostruzione della ricorrente, di atti di investitura feudale o di ricognizione di investiture preesistenti, di concessione alla comunità di Paesana di un diritto consistente nell'esenzione degli abitanti di tale comune dall' obbligo militare, da cui non può trarsi la natura feudale dei terreni in questione, né la appartenenza di detti terreni al dominio collettivo, né l'esistenza su di essi di diritti di uso civico. Neanche dai documenti estratti dal fascicolo del Comune di Paesana esistente presso questo Commissariato prodotti dal Comune convenuto all'udienza del 15 maggio 2019 può trarsi la prova della esistenza di diritti di uso civico sui fondi in questione, in quanto il diritto di pascolo era sottoposto al pagamento di un canone a favore del Comune e la coltivazione dei terreni era consentita a titolo di locazione, regimi, questi, incompatibili con l'esistenza dì un diritto di uso civico."
  - 4) "La ricorrente, benché la relativa prova incombesse, come ricordato, sulle convenute, ha evidenziato, in mancanza della scheda storico territoriale relativa al Comune di Paesana presso l'archivio regionale degli usi civici (come si ricava dal doc. 43 della ricorrente), che nel Dizionario geografico-storico-statistico commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna curato da Goffredo Casalis, al volume XIV dell'edizione dei 1846 vi è la scheda del Comune di Paesana (doc. 44 della ricorrente), nella quale, alle pagine da 47 a 51, non sono riportate indicazioni di usi civici presenti nel relativo territorio, neppure nella parte relativa alla storia del Comune (pagg. 50 e 51), così fornendo un significativo elemento di prova di segno contrario rispetto alla esistenza degli usi civici, genericamente allegata dalle convenute ma non dimostrata, neppure a livello indiziario."

R

# Sentenza n. 4513/2023 pubbl. il 22/06/2023 RG n. 4622/2020

- 5) "Analogamente la sola intestazione catastale dei fondi al Comune di Paesana non consente, di per sé, di ritenere che gli stessi siano di proprietà collettiva o lo fossero nel 1865, sia perché, come è noto, le risultanze catastali non costituiscono prova della proprietà; sia perché la sola intestazione catastale a favore del Comune di Paesana è compatibile con la natura allodiale della proprietà e, quindi, con l'inesistenza di diritti di uso civico, posto che dalla sola intestazione catastale, da cui non risulta l'esistenza di diritti di uso civico, non può trarsi la prova del carattere collettivo della proprietà."
- 6) "Nel certificato di destinazione urbanistica relativo ai fondi acquistati dalla ricorrente (doc. 50 della S.r.l. Calcinere) non sono indicati diritti di uso civico a favore del Comune di Paesana, ma solo un vincolo idrogeologico, con la conseguente esistenza di un significativo elemento di segno contrario rispetto a quanto affermato dalle convenute".
- 7) "L'affermazione della invalidità dell'atto di vendita del 1923 per la mancanza di autorizzazione del potere sovrano o della preventiva trasformazione dei terreni in beni patrimoniali del Comune, postula l'esistenza di diritti di uso civico su detti fondi, che, come notato, non può dirsi dimostrata, cosicché anch'essa risulta priva di rilievo, stante la piena validità ed efficacia di tale atto, conseguente alla mancata dimostrazione dell'esistenza di diritti di uso civico su tali fondi".
- 8) "La circostanza che nell'atto in questione sia indicato l'obbligo di indennizzare gli utenti degli stabili pare, anch'essa, non decisiva, in quanto si tratta di clausola generica (come si ricava dalla genericità del riferimento a stabili non meglio precisati) e ipotetica (data l'eventualità dell'esistenza degli usi), cosicché da essa non può, come sostenuto dal Comune, trarsi la prova dell'esistenza degli usi civici o, comunque, della natura collettiva dei fondi".

In sostanza, il Commissario, sulla base delle appena esposte argomentazioni , ha escluso che sui fondi acquistati dalla dante causa della ricorrente con il citato atto di vendita del 23 luglio 1923 gravino diritti di uso civico, come pure su quelli ove nel 1954 è stata realizzata una galleria in sostituzione del canale preesistente, giacché anche in relazione a tali fondi non vi è prova né della loro origine feudale, né della esistenza di diritti di uso civico, né del carattere collettivo della proprietà.

In ragione dell'accoglimento della domanda principale della ricorrente (inesistenza di usi civici sui terreni di causa), non ha esaminato la domanda subordinata relativa ai canoni e le eccezioni di carenza di giurisdizione sollevate al riguardo.

Inoltre, ha dichiarato inammissibili le domande di annullamento di atti amministrativi proposte dalla ricorrente, specificando che " la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, in favore del quale la stessa non deve neppure essere declinata, essendo già stato instaurato il relativo giudizio amministrativo".

Infine, ha dichiarato l'insussistenza della giurisdizione in relazione alla domanda risarcitoria proposta dalla società ricorrente nei confronti del Comune di Paesana e della Regione Piemonte, in quanto la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici è limitata alla cognizione delle sole controversie relative alla *qualitas soli* (v. Sez. U, Ordinanza n. 7032 del 28/03/2006, Rv. 587424 - 01; Sez. U, Sentenza n. 14750 del 17/10/2002, Rv. 557954 - 01; Sez. U, Sentenza n. 5469 del 22/10/1979, Rv. 402056 - 01).

Il Comune di Paesana ha proposto appello, chiedendo, in riforma della sentenza di cui in epigrafe, di " - dichiarare la natura demaniale civica dei terreni occupati da Calcinere s.r.l. nel Comune di Paesana, per come catastalmente descritti nella Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n.174 del 13 luglio 2017;

- accertare l'occupazione abusiva in difetto di adeguato titolo, ex art. 9 l. n.

1766/1927, dei terreni di cui Calcinere s.r.l. si assume proprietaria per effetto dell'atto di vendita del 1923, catastalmente descritti nel prospetto riportato al n. 1 della narrativa in fatto della presente citazione, dichiarando la nullità e, comunque, la non conformità dell'atto di vendita ai sensi dell'art. 25 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332;

- accertare l'occupazione abusiva in difetto assoluto di titolo, ex art. 9 l. n. 1766/1927, dei terreni occupati da Calcinere s.r.l. con la costruzione della galleria sotterranea del 1954, catastalmente descritti nel prospetto riportato al n. 2 della narrativa in fatto della presente citazione;
- dichiarare il difetto di legittimazione al ricorso di Calcinere s.r.l. circa i terreni occupati da Calcinere s.r.l. con la costruzione della galleria sotterranea del 1954, catastalmente descritti nel prospetto riportato al n. 2 della narrativa in fatto della presente citazione, in assenza di qualsiasi titolo formale di acquisto o di concessione;

in via istruttoria

– disporre, ove ritenga non conclusive le prove della demanialità già allegate al giudizio, idonea consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento della natura demaniale civica degli stessi terreni;

con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, ferma restando la totale riforma dell'impugnata sentenza in punto di condanna alle spese del primo grado."

La S.r.l. Calcinere ha contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello.

In via subordinata e/o in via di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello avversario ha chiesto: "accertare e dichiarare la (parziale) prescrizione dei canoni di uso civico ex adverso pretesi e/o l'erroneità dei calcoli utilizzati per la loro quantificazione, anche disapplicando l'illegittima prassi seguita dalla Regione Piemonte e, per l'effetto, accertare e dichiarare in parte qua l'illegittimità della Determina e di ogni altro atto presupposto, correlato, consequenziale o comunque connesso, con conseguente disapplicazione degli atti medesimi; conseguentemente, riformare, se necessario, la Sentenza nella parte in cui non ha espressamente considerato e accolto dette domande, già proposte da Calcinere nel primo grado di giudizio;

in ogni caso, in via di appello incidentale, riformare la Sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulle domande con cui Calcinere, nel primo grado di giudizio, ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità nonché la disapplicazione della Determina e degli atti a essa correlati e/o consequenziali e/o connessi e/o suo presupposto e altresì accogliere dette domande, in quanto ammissibili e fondate.

Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio e rifusione del contributo unificato corrisposto. ".

La Regione Piemonte, pur regolarmente citata, non si è costituita.

Il Procuratore Generale, ritenendo il provvedimento impugnato immune da censure, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale.

La Corte, all'udienza del 7 marzo 2023, sulle rassegnate conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Sull'appello principale.

Il Comune di Paesana, con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza per avere del tutto pretermesso la prova degli usi civici come evincibile dal Regolamento per l'uso dei Beni comunali del 1913 (doc. 3 di primo grado), dalla Delibera del 1894, allegata al verbale di approvazione della Giunta provinciale amministrativa e al parere legale che l'aveva istruita (doc. 4 di primo grado).

7

Ha specificato che, come si desume dal parere legale del 1894, i beni comunali erano usati dai residenti "per quote fra loro formate per antica tradizione e in assenza di qualsiasi titolo di concessione da parte del Comune", che pure percepiva un canone del 3% del valore del terreno al netto delle migliorie apportate dall'utente.

A parere dell'appellante, il parere *de quo* fotografava una tipica situazione di dominio collettivo, in cui il canone serviva solo come momento di ricognizione del dominio diretto della comunità, avendo il singolo utente il dominio utile.

In forza di tale parere, secondo cui la situazione avrebbe dovuto essere formalizzata con l'affitto, con delibera del 1894 si dispose (art. 5, pag. 8 della delibera) la predisposizione di un ruolo degli utenti per singole quote, cui veniva lasciato il diritto di trasmettere la quota, con l'obbligo di far constare la proprietà diretta del Comune (art. 3, pag. 7 della delibera), prevedendo che il taglio degli alberi fosse soggetto ad autorizzazione del Comune e che il prezzo di vendita del legname avrebbe dovuto essere diviso tra l'utilista e il Comune direttario (art. 3 della delibera).

Tale disciplina non fu modificata dal Regolamento del 1913, che limitò l'uso dei pascoli ai soli residenti, sempre dietro pagamento di un modesto canone.

L'appellante a conforto del motivo di appello ha ricordato che l'art. 1 della l. n. 1766/1927 identifica negli usi civici ogni "diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di comune", evidenziando che la situazione soggettiva descritta dalla delibera del 1894 (utenti per quote dei beni comunali di Paesana) rientra a pieno titolo tra i diritti di "promiscuo godimento": l'utente poteva trasferire il proprio dominio utile sul bene, ma mai divenire pieno proprietario della quota occupata, sulla quale insisteva il dominio diretto del Comune.

L'appellante ha censurato la sentenza anche per non avere attribuito alcun rilievo ai documenti n. 5 e n. 7 (lettera con cui il Commissario del 1925 -a mezzo del suo ausiliare, l'Assessore- intimò al Sindaco di Paesana di denunciare gli usi civici sul suo territorio, in cui si ribadisce che "rientrano comunque nella categoria degli usi civici quegli usi che sono da lungo tempo esercitati dalla popolazione e non dipendono da concessione del Comune ai sensi della Legge Comunale e Provinciale (art. 167) nonostante siano stati disciplinati da un regolamento municipale e assoggettati ad una tassa"; lettera con cui il Commissario del 1931 intimò al Sindaco di procedere alla legittimazione delle occupazioni abusive ex art. 9 e 10 della l. n. 1766/1927 anche nei confronti di chi aveva acquistato quote dei beni comunali con atti notarili, ma senza la previa autorizzazione del Ministero competente, come stabilito dall'art. 12 della stessa legge), costituenti un'ulteriore prova della demanialità civica dei terreni di Paesana, e segnatamente di quelli venduti alla Società Monviso.

Osserva la Corte che la censura è infondata.

Il parere legale del 1894 non può costituire prova dell'esistenza sui terreni per cui è causa degli usi civici, in quanto se è vero che la prova degli usi civici può essere data con ogni mezzo (documenti, presunzioni, testimonianze, ecc.) in forza dell'art. 2 L. n. 1927, è anche vero che tra tali mezzi non può certo annoverarsi un mero parere legale.

Il parere legale, che ben può accostarsi alla consulenza tecnica di parte, è un'allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria non è tenuta ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (Cass., sezioni unite, sentenza n. 13902/2013).

In ogni caso, sia il parere legale del 1894, sia la delibera del 1894 che ne è seguita, non danno conforto agli assunti dell'appellante, in quanto da essi non si desume l'esistenza degli usi civici, per l'assorbente rilievo che non si fa riferimento ad un uso promiscuo dei terreni, ma piuttosto ad un uso individuale "della quota", da regolarizzare, secondo il parere legale, con l'affitto.



Al riguardo è bene ricordare che gli usi civici, sotto il profilo strutturale, sono diritti reali collettivi, nel senso che spettano ad una collettività, intesa come gruppo di soggetti accomunato dalla residenza in un certo territorio.

Nell'ambito di tale situazione dominicale collettiva sono state individuate varie situazioni giuridiche diversamente strutturate, tra cui rientrano i diritti reali collettivi di godimento su fondo altrui, variamente definiti dalla dottrina come usi civici in senso stretto, demani feudali, diritti di uso delle popolazioni su terre altrui, e definiti dal legislatore come diritti che spettano alla collettività su "terre di proprietà di soggetti pubblici o privati" (art. 3, lett. D, legge n. 168/2017.

L'elemento che caratterizza gli usi civici è il godimento collettivo o cosiddetto uso promiscuo, con la conseguenza che l'utilizzatore di un diritto di uso civico, quale componente di una comunità, non può escludere dal godimento gli altri componenti di tale comunità.

Per quanto fin qui detto, il parere legale del 1894 e la delibera del 1894 non forniscono alcun supporto probatorio alla tesi dell'appellante (sussistenza degli usi civici), anzi, al contrario, escludono tale situazione dominicale, per non far riferimento ad un uso collettivo dei terreni ma ad un uso dei singoli "per quote", da intendersi non quale quota di un bene indiviso ma come attribuzione di una porzione esattamente individuata, tanto che, su suggerimento del legale, è stato previsto l'affitto delle singole porzioni di terreno utilizzate in via esclusiva dagli abitanti del Comune di Paesana, definiti "fittavoli".

Né tantomeno, possono assumere rilevanza ai fini probatori i documenti individuati con i numeri 5 e n. 7 su illustrati, per l'assorbente rilievo che essi non fanno riferimento ai terreni per cui è causa, costituendo solo un generico invito del Commissario al Sindaco del Comune di Paesana di procedere a regolarizzare gli usi civici nel territorio di sua competenza.

Con il secondo motivo di appello (*Errato governo del principio ubi feuda, ibi demania*), l'appellante ha censurato la sentenza per non aver fatto buon governo dei principi dettati in materia dall' orientamento della giurisprudenza di questa Corte d'Appello e della Corte di Cassazione, per cui dalla dimostrata esistenza di un dominio feudale si presume l'esistenza del demanio civico, a meno che non si provi l'acquisto del terreno in conformità a una legge (previgente a quella del 1927) che abbia avuto per effetto la liquidazione dei diritti promiscui *ex* art. 25 R.D. 332/1928 (Cass. civ. sez. II, sent. 27 febbraio 2014 n. 4753, *ex multis*).

Ha osservato, sul punto, che la sentenza impugnata ha sovvertito tale principio, per avere invertito l'ordine della presunzione, sostenendo che la demanialità civica non potrebbe mai essere presunta dalla prova della feudalità.

Ha dedotto di avere provato la natura feudale dei terreni per cui è causa attraverso il deposito di documenti tipici del diritto feudale, e, segnatamente, gli atti di investitura o di conferma (rilevo) di precedenti investiture sui feudi di Paesana, la concessione alla comunità di Paesana di esigere un diritto dai venditori forestieri di derrate, il documento di esenzione degli abitanti dal servizio di guardia in tempo di pace, con ciò sottraendoli all'obbligo di pagare un canone sostitutivo, l'adoa.

Ad avviso dell'appellante, tali documenti, contrariamente a quanto sostenuto dal Commissario, forniscono la prova della feudalità.

Da tale prova, in ragione del principio *ubi feuda, ibi demania*, avrebbe dovuto ritenersi provata, per presunzione, l'esistenza degli usi civici.

Osserva la Corte che prima di esaminare la censura *de qua* è bene premettere alcune considerazioni giuridiche.

La norma di cui all'art. 2 L. n. 1766/1927 dispone che "Nel giudizio di accertamento circa l'esistenza, natura ed estensione degli usi civici ove non esista la

9

R

prova documentale è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purché l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800".

In forza di tale norma la posizione di chi invoca l'esistenza del diritto collettivo è agevolata, in quanto la previsione che la prova possa essere data con ogni mezzo deroga al principio per il quale la costituzione negoziale di diritti reali aventi ad oggetto immobili va provata per iscritto, ai sensi dell'art. 1350 c.c.

L'attenuazione del principio dell'onere della prova è giustificato dalla peculiarità della materia, che affonda le sue radici nella storia del feudo e della proprietà collettiva, con conseguente difficoltà di rinvenire e procurarsi la prova della demanialità civica di un terreno (Cass. n. 22177/2014).

In tale ottica si è ammessa la prova per presunzioni e nella prassi si è radicato il ricorso a presunzioni tipiche (nel senso che si è creata una tipicità giurisdizionale)

La principale tra queste presunzioni ruota attorno alla massima *ubi feuda, ibi demania*, per la quale si presume che i territori sui quali preesistevano popolazioni, poi infeudati, siano rimasti soggetti ad uso civico (Cass. n. 26605/2016).

Per l'operatività di tale principio non può evidentemente prescindersi dalla prova della natura feudale del territorio che si assume gravato da usi civici.

Sull'atteggiarsi della prova della natura feudale di un territorio, la Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio: "In tema di usi civici, la ricerca della prova della natura feudale di un territorio, onde applicare il principio "ubi feuda, ibi demania", non va intesa nello stesso senso della dimostrazione della proprietà, sottesa all'azione di revindica di diritto comune, dovendo essere svolta esclusivamente nel campo della prova documentale propria del diritto feudale; sicché, ove non possa farsi capo all'atto d'investitura e di concessione in feudo, la dimostrazione della natura feudale di un territorio, sul quale la popolazione abitante accampa diritti di uso civico, può ben desumersi da fonti equipollenti, inerenti al possesso del territorio in feudo, quali: i quinternioni o registri di iscrizione del feudo; i rilevi, che nella successione feudale tenevano luogo della relativa investitura; i cedolari del pagamento dell'adoa, che sostituiva l'obbligo di prestazione del servizio militare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva dichiarato un fondo privato libero dai diritti civici di ghiandatico, spicilegio e spigatico, non avendo il comune rivendicante dimostrato, in assenza dell'atto di concessione o di investitura del feudo, l'esistenza di fonti equipollenti, ed essendosi invece limitato ad elencare le denunce comunali d'uso civico, le istruttorie amministrative ed i progetti di liquidazione adottati dai provvedimenti commissariali per altre aree del territorio comunale)".

In sintesi, secondo la Corte di Cassazione: - la prova della natura feudale del territorio va data con i documenti propri del diritto feudale, e non si può richiedere la specifica prova della natura demaniale di un singolo terreno, come si dovrebbe fare se si rivendicasse la proprietà privata; - la prova principale è l'investitura feudale, se tuttavia essa non si trova nei documenti, la natura feudale del territorio può essere provata con atti equipollenti; - in assenza sia dell'investitura, che del documento equipollente, la presunzione non opera, e gli atti di accertamento degli usi civici fatti dal Commissario su una certa parte del territorio non possono provare che tutto il territorio sia stato, per questo, feudale.

In forza di quanto appena detto, deve ritenersi che il Commissario, con la sentenza di cui in epigrafe, non ha disatteso, come sostenuto dall'appellante, il principio relativo alla presunzione dell'esistenza degli usi civici, ma piuttosto ha ritenuto l'inoperatività della presunzione per difetto di prova della natura feudale dei terreni per cui è causa.

Tanto detto, la Corte ritiene condivisibile quanto sostenuto sul punto dal Commissario, per le seguenti considerazioni.

Il Comune di Paesana e la Regione Piemonte innanzi al Commissario hanno

dedotto l'appartenenza del territorio di Paesana al Marchesato di Saluzzo e su tale presupposto ne hanno fatto discendere la natura feudale di tale territorio.

Come esattamente evidenziato dal Commissario la sola inclusione del territorio del Comune di Paesana in quello, peraltro di notevole estensione, del Marchesato di Saluzzo, non consente di ritenere provata la natura feudale di tutto il territorio del Comune di Paesana e, in particolare, dei terreni per cui è causa, in difetto dell'atto di investitura e/o di atti equipollenti, non potendosi trarre la natura feudale dall'esenzione dall'obbligo militare degli abitanti del Comune di Paesana.

Il Comune di Paesana, in questa sede, ha sostenuto di aver fornito la prova di "atti di investitura o di conferma (rilevo) di precedenti investiture sui feudi di Paesana", anche attraverso il deposito di un documento risalente al 1491 che riguarderebbe "l'Investitura di Azone di Saluzzo nei feudi di Paesana".

Ebbene, osserva la Corte che l'assoluta intelligibilità della copia del documento versato in atti non consente di attribuire alcun rilievo ad esso.

Ed inoltre, anche a voler ritenere che l'intero territorio del Comune di paesana rientrasse nel feudo del Marchesato di Saluzzo, deve osservarsi che la presunzione "ubi feuda, ibi demania" rientra nel novero delle presunzioni *iuris tantum*, posto che è ammessa la prova contraria.

Nel caso di specie vi sono elementi, univoci, precisi e concordanti, che inducono a ritenere che non coesistessero antichi diritti delle popolazioni locali con la proprietà feudale sui terreni per cui è causa.

In particolare: - dal parere legale del 1894 e dalla delibera del 1894 ben si può desumere l'inesistenza di usi civici, facendo essi riferimento non ad un uso collettivo dei terreni, in cui si sostanzia l'uso civico, ma ad un utilizzo esclusivo di porzioni di terreno ben individuate da parte degli abitanti di Paesana, regolarizzato con lo strumento dell'affitto; - nel Dizionario geografico-storico-statistico commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna curato da Goffredo Casalis, al volume XIV dell'edizione dei 1846 vi è la scheda del Comune di Paesana (doc. 44 della ricorrente), nella quale, alle pagine da 47 a 51, non sono riportate indicazioni di usi civici presenti nel relativo territorio, neppure nella parte relativa alla storia del Comune (pagg. 50 e 51), così fornendo un significativo elemento di prova di segno contrario rispetto alla esistenza degli usi civici; - nel certificato di destinazione urbanistica relativo ai fondi acquistati dalla S.r.l. Calcinere non sono indicati diritti di uso civico a favore del Comune di Paesana, ma solo un vincolo idrogeologico, con la conseguente esistenza di un significativo elemento di segno contrario rispetto a quanto affermato dal Comune di Paesana.

L'appellante ha censurato la sentenza anche per non avere disposto un'indagine storica – documentale a mezzo di C.T.U., al fine di accertare la natura feudale dei terreni per cui è causa.

Sul presupposto che, nel dubbio sulla natura dei terreni, il Commissario avrebbe dovuto ricorrere all'ausilio di un esperto, l'appellante ha chiesto a questa Corte di disporre una C.T.U. storico-documentale.

Premette la Corte che, come sostenuto dall'appellante, la Corte di Cassazione ha sostenuto che nei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento degli usi civici «la peculiarità della materia, che affonda le sue radici nella storia del feudo e della proprietà collettiva, con conseguente difficoltà, talvolta insuperabile, di rinvenire e procurarsi la prova della demanialità civica di un terreno..», giustifica non solo l'attenuazione del principio dell'onere della prova, ma anche quel particolare potere del giudice, previsto dalla L. n. 1766 del 1929, art. 29, di disporre anche di ufficio "un'indagine storico-documentale affidata ad un professionista particolarmente esperto nella materia al fine di colmare le eventuali lacune probatorie in cui siano incorse le parti." (Cass. Sentenza

R

n. 6165/2007).

Tuttavia, nel caso in esame non vi è spazio per l'espletamento di un'indagine storico documentale volta ad accertare la natura feudale dei terreni per cui è causa, in quanto l'eventuale esito positivo non comporterebbe l'accertamento degli usi civici, sussistendo materiale probatorio confacente ed idoneo ad escludere tale sussistenza, primo, fra tutti, l'utilizzazione dei terreni in via solitaria, legittimata da un certo momento in poi con lo strumento dell'affitto in favore degli abitanti del Comune di Paesana, che esclude in radice la sussistenza di usi civici proprio per l'assenza della promiscuità del godimento, costituente l'elemento caratterizzante di tale situazione dominicale.

L'appellante, con ulteriore motivo di appello, ha censurato la sentenza per aver ritenuto che i terreni occupati dalla società appellata nel 1954 con la costruzione di un canale in galleria non sono gravati da usi civici ed appartengono a detta società, sull'erroneo presupposto, smentito *per tabulas*, che tale canale sia stato realizzato sul terreno acquistato dalla società nel 1923, mentre in realtà è stato realizzato su distinto terreno gravato da usi civici.

Per tal motivo, secondo l'appellante doveva essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, sia pure limitatamente al terreno su cui ha realizzato il canale, potendo ricorrere al Commissario per l'accertamento dell'allodialità di un terreno solo chi vanta un titolo astrattamente idoneo a renderlo proprietario dello stesso.

La censura non coglie nel segno, in quanto con la sentenza di cui in epigrafe il Commissario si è limitato ad accertare l'inesistenza di diritti di uso civico anche con riferimento alle particelle sulle quali nel 1954 "è stata realizzata una galleria in sostituzione del canale preesistente", in conformità dell'oggetto del giudizio, individuato, in ragione delle domande ed eccezioni dei resistenti (Comune di Paesana e Regione Piemonte), nell'accertamento della *qualitas soli* anche di tali particelle.

In sostanza, sono stati anche i resistenti con le loro argomentazioni difensive, su cui hanno articolato le loro domande tese ad accertare la *qualitas soli* dei terreni di causa, ad ampliare il *thema decidendum*, donde non se ne possono dolere in questa sede.

L'appellante ha censurato, infine, la sentenza per non aver integralmente compensato le spese in ragione della reciproca soccombenza, dell'oggettiva difficoltà della materia, della non imputabilità al medesimo dell'esito negativo delle trattative.

La censura è infondata.

Il Commissario ha compensato le spese di lite nella misura della metà, ponendo il residuo, pari all'ulteriore metà, a carico della Regione Piemonte e del Comune di Paesana.

A fondamento della decisione non ha posto l'esito negativo delle trattative intercorse tra le parti, ma piuttosto il diverso grado di soccombenza delle stesse, avendo accolto solo parzialmente le domande proposte dalla società ricorrente ed avendo disatteso integralmente le domande e le eccezioni delle due resistenti.

In sostanza, ha fatto buon governo del principio della soccombenza prevalente. Sull'appello incidentale.

Si premette che la società di cui in epigrafe nel giudizio innanzi al Commissario, sul presupposto dell'illegittimità, per l'inesistenza degli usi civici, della determinazione dirigenziale n. 174 del 13 luglio 2017, con cui, per quel che qui interessa, la Regione Piemonte aveva consentito la regolarizzazione, in via conciliativa, della occupazione dei terreni di causa per oltre 93 anni da parte della società Calcinere S.r.l., previo pagamento dei canoni da calcolarsi dal 1923 fino all'attualità per la legittimazione, ha chiesto pronunciarsi "ogni opportuna declaratoria di illegittimità e/o annullamento, o

R

comunque di disapplicazione, della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 174 del 13 luglio 2017 come anche di ogni altro atto presupposto, correlato, consequenziale o comunque connesso".

In via subordinata, sul presupposto dell'intervenuta prescrizione dei canoni di uso civico e/o dell'erroneità dei calcoli utilizzati per il calcolo degli stessi, ha chiesto di "accertare e dichiarare in parte qua l'illegittimità della determinazione dirigenziale n. 174 del 13 luglio 2017 come anche di ogni altro atto presupposto, correlato, consequenziale o comunque connesso (...), e per quanto di ragione, anche gradata, disporre ogni provvedimento correlato di annullamento e/o disapplicazione".

Il Commissario, con la sentenza di cui in epigrafe, ha dichiarato inammissibili le domande tese ad ottenere l'annullamento di atti amministrativi, rientrando la relativa giurisdizione in capo al giudice amministrativo, specificando che la giurisdizione non dovesse declinarsi in favore del giudice amministrativo, in quanto il relativo giudizio era stato già instaurato.

L'appellante incidentale ha censurato la sentenza per omissione di pronuncia, essendosi il Commissario limitato, a suo avviso, ad esaminare la domanda di annullamento degli atti amministrativi ma non anche le distinte domande tese alla pronuncia di illegittimità e di disapplicazione dei medesimi.

La censura è inammissibile, per difetto d'interesse, non ravvisandosi alcuna omissione di pronuncia.

Si premette che l'istituto della disapplicazione è da ricollegarsi al potere dell'organo giudicante, una volta accertata la non conformità a legge di un atto amministrativo rilevante per la causa, sia pure in modo indiretto e/o riflesso, di non applicarlo al caso concreto, cioè di non tenerne conto per la soluzione della controversia.

In sostanza, l'organo giudicante disapplica (ossia non tiene conto) degli atti amministrativi che sono in conflitto con il proprio accertamento.

Sul piano normativo, il potere di disapplicazione viene ricavato dalla lettura "a contrario" dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E. (cd. legge sul contenzioso amministrativo), il quale testualmente prevede che «... le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge»; nonché dalla più recente norma di cui all'art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/01 (testo unico sul pubblico impiego), che conferisce al giudice competente il potere esplicito di disapplicare gli atti amministrativi dal rapporto dedotto in giudizio. Il giudice, dunque, ai sensi dell'art. 5 l. 2248/1865 All. E, dovrà prendere cognizione del provvedimento amministrativo ed incidentalmente accertarne la legittimità onde stabilire se applicarlo al caso controverso.

Quindi, se il giudice accerta la non conformità alla legge lo considera *tanquam non esset* (cioè lo disapplica) e decide la causa senza tenerlo in considerazione.

L'accertamento e la pronuncia del giudice ordinario sull'atto amministrativo al fine della sua disapplicazione è effettuata soltanto *incidenter tantum* e non in via principale, rivelando il provvedimento solo indirettamente per la controversia e comportando perciò la disapplicazione ed inefficacia dello stesso esclusivamente nei limiti del caso concreto.

Con il potere di disapplicazione, infatti, il giudice non annulla l'atto facendone



cessare gli effetti per sempre ed *erga omnes*, bensì si limita a non considerarlo esistente limitatamente per il suo giudizio, rimanendo il provvedimento amministrativo pienamente efficace per l'ordinamento giuridico e per tutti gli altri rapporti su cui è destinato ad incidere.

Si è affermato, infine, che la disapplicazione è un istituto di natura meramente processuale in quanto non determina conseguenze sul piano sostanziale, restando, come detto, l'atto disapplicato pienamente efficace per tutti gli altri rapporti.

In disparte, l'obbligo, peraltro discusso, della P.A. di rimuovere l'atto amministrativo una volta disapplicato.

Tanto premesso, si osserva che il Commissario ha fatto buon governo dell'istituto della disapplicazione, in quanto nel decidere la controversia non ha attribuito alcun rilievo agli atti amministrativi provenienti dai resistenti, sull'evidente presupposto della loro illegittimità avendo disposto di terreni non gravati da uso civico.

La disapplicazione, contrariamente a quanto sembrerebbe ritenere l'appellante incidentale, è una tecnica processuale di raccordo fra le varie giurisdizioni e non necessita di un'espressa pronuncia, proprio perché l'oggetto del giudizio, su cui deve vertere la pronuncia, non è la legittimità dell'atto (pena il difetto di giurisdizione ove la domanda di pronuncia di illegittimità venga svolta innanzi ad un giudice diverso da quello amministrativo) ma l'accertamento di un diritto soggettivo.

In ragione dell'esito del giudizio, si compensano le spese di lite per un terzo, ponendosi il residuo a carico del Comune di Paesana.

Nulla sulle spese di lite in relazione alla Regione Piemonte, non essendosi costituita.

#### POM

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta l'appello proposto dal Comune di Paesana;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Calcinere S.r.l.;
- compensa per un terzo le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano per l'intero, in complessivi euro 7500,00 per compensi, e condanna, per l'effetto, il Comune di Paesana al rimborso, in favore di Calcinere S.r.l., del residuo, pari a complessivi euro 5000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
- nulla sulle spese di lite in relazione alla Regione Piemonte.
   Roma, così deciso nella camera di consiglio del 15 giugno 2023.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Gisella Dedato

Il Presidente Dott.ssa Franca Mangano

